Allegato "B" al repertorio n. 34992/9694

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e Sede

E' costituita per iniziativa di Gian Paolo BARBIERI nato a Milano il 19 aprile 1935, (il "**Fondatore**") una Fondazione denominata "Fondazione Gian Paolo Barbieri Ente del Terzo Settore", o, in breve, "Fondazione Gian Paolo Barbieri ETS" senza vincoli di rappresentazione grafica (la "**Fondazione**").

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "**Statuto**"), dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "**Codice del Terzo Settore**", d'ora innanzi "**CTS**"), dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "**Normativa Applicabile**").

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede in Milano (MI)

Articolo 2 - Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro, e, in conformità alle disposizioni del CTS, persegue in via principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; più precisamente, quale istituzione culturale che opera nel settore dell'arte visiva, persegue finalità di promozione della figura artistica del Fondatore, delle sue opere fotografiche e di tutti i beni materiali e immateriali che ne testimonino l'attività artistico-creativa nonché, più in generale, di promozione della fotografia storica e contemporanea e di ogni altra forma di arte visiva nelle sue diverse realizzazioni.

Al fine del perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, la Fondazione intende operare attraverso lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n. 117/2017, art. 5 comma 1, lettere:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;

u) beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

g) formazione universitaria e post-universitaria.

In particolare, per il raggiungimento delle finalità e lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui ai precedenti commi, la Fondazione intende svolgere, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività:

- attività di tutela, gestione, acquisizione, catalogazione, archivio, autentica, prestito, protezione e conservazione delle opere del Fondatore e di qualsiasi bene relativo alla sua attività artistico-creativa, con particolare riguardo alla preservazione delle edizioni limitate e delle stampe delle sue opere;

- attività di promozione e diffusione dei valori culturali, artistici ed estetici del Fondatore, con qualsiasi strumento, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

. la pubblicazione di libri e cataloghi relativi al Fondatore ed alla sua attività; l'organizzazione di mostre, raccolte permanenti, eventi e manifestazioni relativi alle opere del Fondatore o alla sua attività;

. l'istituzione di premi, borse di studio e qualsiasi altra forma di contributo, da erogarsi a nome della Fondazione e a beneficio di giovani artisti emergenti, impegnati nella fotografia;

. l'attivazione di corsi di educazione permanente e l'istituzione di attività formative di alta specializzazione nel settore della fotografia, dei video e, in generale, nel settore delle arti visive e dell'immagine;

. la promozione di intese e l'organizzazione di iniziative divulgative e di studio quali conferenze, seminari, congressi e incontri, in Italia e all'estero, anche presso altre fondazioni, enti, pubblici e privati, museali e non, di carattere scientifico, culturale o formativo, incluse le Università.

Al fine di perseguire i propri scopi, la Fondazione istituisce un sito internet dedicato all'attività artistico-creativa del Fondatore e su cui pubblicare tutte le informazioni relative alla attività della Fondazione, nonché un data base globale di tutte le opere fotografiche del Fondatore.

La Fondazione potrà, inoltre, svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del CTS e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La Fondazione potrà, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In via esemplificativa e non esaustiva:

- stipulare ogni atto o contratto di qualsiasi natura, anche per il finanziamento delle iniziative da promuovere, ivi compresi l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, esclusivamente nell'interesse della Fondazione e non a favore di terzi,

- la locazione, il comodato, l'acquisto di beni, anche immobili che sia considerato funzionale per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- stipulare ogni atto e contratto ritenuto più opportuno al fine di garantire la più efficiente gestione dei beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- acquisire o dismettere opere fotografiche ed altri beni di valore artistico e storico relativi al Fondatore o a terzi al fine di costruire e gestire una propria collezione;

- stipulare convenzioni per la gestione di singole opere, collezioni e raccolta di opere;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, che direttamente perseguano scopi analoghi a quelli della Fondazione, anche in sede di costituzione dei medesimi organismi;

- richiedere contributi pubblici e privati;

- stipulare convenzioni, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate necessarie e/o opportune per il raggiungimento dei propri scopi;

- stipulare contratti per la vendita di servizi e svolgere attività di commercializzazione di cataloghi, di prodotti editoriali, di fotografie e di oggettistica.

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - Patrimonio e fondo di gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione dell'importo di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi del co. 2 dell'art. 8 del CTS, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

Articolo 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

. il Consiglio di Amministrazione;

. il Presidente ed il Vice Presidente;

. l'Organo di Controllo e, ove obbligatorio per legge o facoltativamente nominato, il Revisore Legale dei Conti.

E' inoltre possibile la nomina di cariche onorarie.

Le cariche, ad eccezione degli organi di controllo e di revisione legale dei conti, sono gratuite e danno diritto solo al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

In ogni caso il compenso dei componenti l'organo di controllo deve essere proporzionato all'attività svolta.

Articolo 6 - Consiglio di amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici membri.

Sono membri a tempo indeterminato del Consiglio di Amministrazione, salvo rinuncia o revoca o decadenza, oltre al Fondatore, Gian Paolo BARBIERI, i soggetti dal medesimo indicati in sede di atto costitutivo della Fondazione.

Eventuali ulteriori membri del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati anche successivamente alla costituzione della Fondazione, entro il limite massimo di cui sopra ed ai sensi del presente articolo 6 dello statuto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con la maggioranza dei quattro quinti (con arrotondamento per eccesso) dei membri in carica. Anche i componenti del Consiglio di Amministrazione successivamente nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica a tempo indeterminato.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio di Amministrazione, lo stesso è sostituito dai restanti membri del Consiglio di Amministrazione in carica con deliberazione assunta entro trenta giorni dal verificarsi della causa di cessazione con la maggioranza dei quattro quinti (con arrotondamento per eccesso).

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare:

- delibera le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano nelle finalità della Fondazione;
- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di esercizio;
- delibera lo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ne documenta il carattere strumentale e secondario nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predispone ed approva il bilancio sociale al verificarsi della previsione di cui al co. 1 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017o se ritenuto opportuno;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti o persone fisiche;
- provvede all'assunzione e licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- provvedere alla pubblicazione sul sito internet di eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14, co. 2 del D.Lgs. n.117/2017;
- delibera, con atto pubblico, le modifiche dello statuto;
- delibera, con atto pubblico lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con la delibera di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, a ciascun componente ed all'Organo di Controllo almeno otto giorni prima della riunione salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'indicazione delle materie all'ordine del giorno e le eventuali ragioni di urgenza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore più anziano di età.

Salvo ove diversamente previsto dal presente statuto, le riunioni del Consiglio di Amministrazione, se regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se sono presenti tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo, anche senza regolare convocazione.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dell'amministratore più anziano di età.

Tuttavia, le delibere del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto le modifiche dello statuto, la trasformazione, fusione, scissione, lo scioglimento della Fondazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio devono essere approvate da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. Per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto le seguenti materie, è richiesto il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti:

. acquisto o vendita di beni mobili, mobili registrati, universalità di mobili o immobili di valore superiore a Euro 20.000,00 (ventimila);

. assunzione di finanziamenti di qualsiasi tipo e sotto qualsiasi forma; spostamento della sede della Fondazione in altro comune;

. conferimento di deleghe ai componenti del Consiglio di Amministrazione o a comitati , costituiti al suo interno, nonché al Direttore e al Segretario, se nominati.

E' consentito l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione; il Presidente, ove lo ritenga opportuno ovvero ne faccia domanda uno dei Consiglieri, ha la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che esse si tengano esclusivamente mediante tali mezzi omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento delle riunioni

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario all'uopo nominato.

Articolo 7 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Fondatore in sede di costituzione tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione, il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei quattro quinti dei membri in carica (con arrotondamento per eccesso).

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti e in giudizio.

Inoltre, il Presidente della Fondazione:

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati,

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessario;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai rapporti con gli enti pubblici e privati.

Il Presidente della Fondazione ha facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 8 - Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche tra i suoi membri, e, se del caso, revocare con la maggioranza dei quattro quinti dei membri in carica (con arrotondamento per eccesso) un Direttore, stabilendone durata in carica, mansioni, poteri e, se del caso, il compenso.

Il Direttore, se nominato, ha il compito di:

- provvedere all'amministrazione della Fondazione, nei limiti dei poteri a esso conferiti, curando, direttamente o con l'ausilio di consulenti terzi, la tenuta della contabilità con il metodo della partita doppia;

- redigere entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'anno seguente e predisporre entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

- conservare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché i bilanci;

- compiere quant'altro ad esso demandato dal Consiglio di Amministrazione, che può a esso anche affidare il coordinamento dei vari progetti della Fondazione riferendone allo stesso.

Articolo 9 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 10 - Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo deve individuare, in base alle risorse economiche e finanziarie disponibili o preventivabili, l'attività che la Fondazione deve svolgere nel successivo anno.

Esso si conclude con stato patrimoniale e rendiconto gestionale aventi la stessa struttura del bilancio consuntivo di cui all'articolo che segue.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente quello di riferimento.

Articolo 11 - Bilancio consuntivo e bilancio sociale.

Il bilancio consuntivo raccoglie i risultati dell'attività svolta nell'anno precedente ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

Il Consiglio Direttivo approva, entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017.

Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio deve, altresì, predisporre il bilancio sociale e lo approva entro il medesimo periodo di cui al precedente comma.

Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, sul sito web della Fondazione e depositato presso il RUNTS.

Articolo 12 - Organo di Controllo e di Revisione legale dei Conti.

Il Consiglio Direttivo deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico. All'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Nel caso di Organo monocratico, il suo componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 dell'art. 2397 del c.c. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo dura in carica 3 anni, scadendo con l'approvazione del bilancio consuntivo inerente al terzo esercizio successivo alla nomina ed è rieleggibile. Esso:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- svolge attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità perseguite dalla Fondazione;

- verifica quale sia l'effettivo oggetto dell'attività svolta e l'assenza dello scopo di lucro;

- rende attestazioni relative alla conformità del bilancio sociale, che a sua volta deve contenere gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dall'organo di controllo;

- esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi;

I componenti dell'Organo di controllo, individualmente o collegialmente, possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e a tal fine chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni poste in essere dalla Fondazione o su determinati affari.

L'Organo di controllo, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare la revisione legale dei conti, se non sia stato nominato un organo di revisione, collegiale o monocratico o una società di revisione. In tal caso, tuttavia, l'Organo di controllo deve essere costituito esclusivamente da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

Le delibere adottate dall'Organo di controllo sono riportate in apposito libro tenuto a cura dell'Organo di controllo.

Salvo quanto previsto al comma 5, al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 31, co. 1 di cui al citato decreto legislativo, il Consiglio Direttivo deve nominare un revisore dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 13 - Scioglimento

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 117/2017, in caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio del registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge. Sarà il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'ente del Terzo Settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Articolo 14 - **Trasformazione, fusione e scissione**

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni o scissioni ai sensi dell'art. 42 bis cod.civ.

LUCA ARLATI coadiutore

E' copia conforme dell'allegato -B- all'atto ricevuto in data 12 giugno 2024 al n. 34992/9694 di repertorio dal dr. Luca Arlati, mio coadiutore nominato con provvedimento del Presidente del Consiglio Notarile di Milano in data 28 maggio 2024, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano DP I in data 27 giugno 2024 al n. 49246.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 68 ter della legge notarile, per gli usi consentiti dalla legge.
Milano, 27 giugno 2024